



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2023 SCADENZA VERSAMENTO A SALDO 16 DICEMBRE 2023

Il **16 dicembre 2023** scade il termine per il versamento del saldo dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** relativa all'anno **2023**. Il versamento a saldo, per tutte le fattispecie non escluse o esenti, è pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2023, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune con **Deliberazione Consiliare n. 012 in data 09/05/2023** a conguaglio della rata versata in acconto nel mese di giugno 2023. Il mancato, parziale o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge. Le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU approvate per l'anno 2023 sono le seguenti:

Descrizione	IMU
Aliquota ordinaria o di base	0,96 per cento
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari a 0,76 per cento è riservata allo Stato)	0,96 per cento
Aliquota per le aree fabbricabili	0,96 per cento
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti dal 01/01/2022
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133)	0,10 per cento
Aliquota per gli altri fabbricati	0,96 per cento
Aliquota per i terreni agricoli	Esenti
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,60 per cento
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	€ 200,00

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2022, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per agevolare i contribuenti nella determinazione di tale valore e per ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il Comune ha esercitato la facoltà di determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. I contribuenti interessati possono utilizzare i valori determinati per la prima volta con Delibera di C.C. n. 21 del 28/11/2013, di anno in anno confermati, da ultimo con la citata Delibera di C.C. n. 12 del 09/05/2023.

Le abitazioni principali e le assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU).

Per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni richieste dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni. La predetta agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è applicata nella misura del 50 %.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta comunque obbligatoria la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

I versamenti dovranno essere eseguiti utilizzando il **Modello F24**, indicando il codice catastale del Comune (**C485**) ed i seguenti codici tributo:

Descrizione	Codice Tributo	
	Comune	Stato
IMU – Imposta Municipale Propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili	3916	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati	3918	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925

Per gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'IMU si rinvia al **Regolamento** approvato con Deliberazione Consiliare n. 009 in data 23/07/2020. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'ufficio tributi (0974/61078).

Ceraso, **7 dicembre 2023 (PROT. N. 5330/2023 – ALBO N. 630/2023)**



IL SINDACO
Aniello CROCAMO

Aniello Crocamo